



Comune di Polino
www.comune.polino.tr.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 12 del 30/04/2015

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL PASCOLO E L'ALPEGGIO - MODIFICA ARTICOLI 2, 6, 7 - APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 14.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
VENANZI REMIGIO	Sindaco	X	
MATTEUCCI MARCELLO	Consigliere comunale	X	
VENANZI OLIMPIO	Consigliere comunale	X	
FIGLIETTI TONINO	Consigliere comunale	X	
FIGLIETTI FRANCESCO	Consigliere comunale	X	
PILERI GINO	Consigliere comunale	X	
MATTEUCCI LEONARDO	Consigliere comunale	X	
ARRONENZI FRANCESCA	Consigliere comunale		X
MATTEUCCI ORTENZIO	Consigliere comunale	X	
PROIETTI ELENA	Consigliere comunale	X	
BRUNELLI ALESSANDRO	Consigliere comunale	X	

Assegnati n. 11

Presenti n. 10

In carica n. 11

Assenti n. 01

Presenti n. 10 assenti n. 01

Assiste il Segretario Comunale Dott. ssa Maria Alice Fiordiponti
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale,
Presiede il Dott. Venanzi Remigio nella sua qualità di Sindaco.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole il responsabile dell'Area per quanto riguarda la regolarità tecnica.



Comune di Polino
www.comune.polino.tr.it

Il Sindaco introduce l'argomento spiegando alla compagine consiliare che si rendono necessarie alcune modifiche inerenti il regolamento per il pascolo e l'alpeggio.

Il Sindaco dà poi lettura delle modifiche che verranno apportate, come di seguito riportato:

"Art. 2 – Periodo e autorizzazione:

comma 1 "... tra il 1 Maggio ed il 31 Ottobre di ogni anno per i residenti nel Comune di Polino e per coloro che hanno la sede della propria attività di allevamento nel Comune di Polino. Per i non residenti il periodo di pascolamento nelle zone montane con altitudine superiore a mt. 1000 è compreso tra il 15 Maggio ed il 31 Ottobre..."

comma 2. Dal 15 luglio al 20 agosto è vietato lo stazionamento del bestiame in Loc. Prato Manente di Colle Bertone. In tale e località e nel periodo indicato è consentito solo il passaggio. Lo stazionamento è sempre vietato nelle zone residenziali".

"Art. 6 – Diritto di fida:

Al comma 2 viene aggiunto il comma 2bis come nel testo che segue:

"Nel periodo pascolativo e precisamente dal 15 maggio al 31 ottobre di ciascun anno solare, il bestiame che si troverà a pascolare nel demanio comunale, senza essere utilizzato per le attività di cui al precedente comma, è soggetto al pagamento della tassa per il diritto di fida per ogni singolo capo di bestiame, come specificato nelle lettere a) e b), comma 1, del presente articolo. Il numero dei capi da immettere nei pascoli comunali va comunicato preventivamente al Comune. La comunicazione di trasferimento bestiame deve essere corredata obbligatoriamente da apposito certificato veterinario. Per i capi di bestiame di proprietà di pastori provenienti da altri Comuni è obbligatoria la presentazione di apposita "domanda di trasferimento di bestiame" corredata da certificato veterinario che attesti il numero e le condizioni di salute dei capi che verranno trasferiti. Tale documentazione è necessaria per l'applicazione del "diritto di fida".

"Art. 7 – Sanzioni:

Art. 2, comma 1 minimo €. 25,00 a capo, massimo €. 150,00 a capo";

Interviene il Consigliere Matteucci O. : "quello che sta al pascolo deve pagare."

Risponde il Consigliere Pileri: "Questa modifica rafforza quello che dici tu".

Risponde anche il Consigliere Fiorelli T. : "Questo vuol dire che le bestie da soma non hanno mai pagato. Siccome dalla documentazione degli anni precedenti non risulta nulla, neanche una lettera che richieda il pagamento dell'uso dei terreni comunali adibiti appunto a pascolo, perché voi non li avete mai fatti pagare?".

Risponde il Consigliere Matteucci O. : "Non facciamo gli ipocriti! Quando abbiamo adottato questo regolamento, lo fece l'attuale Vice Sindaco con il precedente Segretario comunale".

Interviene il Sindaco dando di nuovo lettura dell'art. 7 comunicando alla compagine consiliare che la maggioranza ha parlato anche con la guardia forestale, la regola generale è che la multa va dal doppio del minimo alla metà del massimo pertanto si modifica quanto detto in precedenza, fissando in €. 25,00 la somma minima della multa a capo di bestiame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento per il pascolo e l'alpeggio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 11/05/2012;

Dato atto che si rendono necessarie alcune modifiche di detto regolamento e precisamente agli articoli 2, 6 e 7, come sopra meglio specificato;



Comune di Polino
www.comune.polino.tr.it

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la L.R. n. 28/2001;
Visto il Regolamento regionale n. 7/2002;

Con votazione, espressa nelle forme di legge, ed avente il seguente esito:

VOTI FAVOREVOLI: UNANIMITA'

D E L I B E R A

1) di modificare gli articoli 2, 6 e 7 del regolamento comunale per il pascolo e l'alpeggio, come nel testo di seguito riportato:

"Art. 2 – Periodo e autorizzazione:

comma 1 "..... tra il 1 Maggio ed il 31 Ottobre di ogni anno per i residenti nel Comune di Polino e per coloro che hanno la sede della propria attività di allevamento nel Comune di Polino. Per i non residenti il periodo di pascolamento nelle zone montane con altitudine superiore a mt. 1000 è compreso tra il **15 Maggio** ed il **31 Ottobre**....."

comma 2. "Dal 15 luglio al 20 agosto è vietato lo stazionamento del bestiame in Loc. Prato Manente di Colle Bertone. In tale località e nel periodo indicato è consentito solo il passaggio. Lo stazionamento è sempre vietato nelle zone residenziali".

"Art. 6 – Diritto di fida:

Al comma 2 viene aggiunto il comma 2bis come nel testo che segue:

"Nel periodo pascolativo e precisamente dal 15 maggio al 31 ottobre di ciascun anno solare, il bestiame che si troverà a pascolare nel demanio comunale, senza essere utilizzato per le attività di cui al precedente comma, è soggetto al pagamento della tassa per il diritto di fida per ogni singolo capo di bestiame, come specificato nelle lettere a) e b), comma 1, del presente articolo. Il numero dei capi da immettere nei pascoli comunali va comunicato preventivamente al Comune. La comunicazione di trasferimento bestiame deve essere corredata obbligatoriamente da apposito certificato veterinario. Per i capi di bestiame di proprietà di pastori provenienti da altri Comuni è obbligatoria la presentazione di apposita "domanda di trasferimento di bestiame" corredata da certificato veterinario che attesti il numero e le condizioni di salute dei capi che verranno trasferiti. Tale documentazione è necessaria per l'applicazione del "diritto di fida".

"Art. 7 – Sanzioni:

Art. 2, comma 1 minimo €. 25,00 a capo, massimo €. 150,00 a capo";

2) di dare mandato al Responsabile dell'ufficio tecnico di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti alle modifiche apportate ed approvate nella seduta consiliare odierna;

3) con successiva e separata votazione, avente il seguente esito:

VOTI FAVOREVOLI: UNANIMITA'

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Comune di Polino – Piazza Marconi, 12 – 05030 Polino (TR) Italy

Telefono: +39 0744.789121 - TeleFax: +39 0744.789423

Codice Fiscale – P.I. 00178250551

PEC: comune.polino@postacert.umbria.it Sito Web: <http://www.comune.polino.tr.it>



Comune di Polino
www.comune.polino.tr.it

Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Maria Alice Fiordiponti

IL SINDACO
F.to Dott. VENANZI Remigio

Si dà atto che il responsabile dell'Area ha reso, sulla presente deliberazione, parere di regolarità tecnica-così come prescritto dall'art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000

Polino, 30/04/2015

IL RESPONSABILE
F.to Geom. Primo Giovannelli

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

Dalla Residenza Comunale, lì 23/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio:

ATTESTA

X Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23/05/2015 al 07/06/2015 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

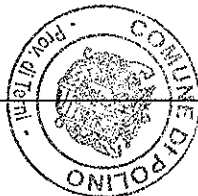
Dalla residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL PASCOLO E L'ALPEGGIO - MODIFICA ARTICOLI 2, 6, 7 -
APPROVAZIONE

UFFICIO COMPETENTE :

CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere favorevole sulla proposta come formulata.

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
F.to Geom. Primo Giovannelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Parere favorevole sulla proposta come formulata.

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Orsini





Comune *di* Polino

www.comune.polino.tr.it

Regolamento per il pascolo e l'alpeggio

adottato con atto del Consiglio comunale n. 3 del 11.05.2012

modificato con atto di Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2015

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	pg.3
Art. 2 - Periodo e autorizzazione.....	pg. 3
Art. 3 - Documentazione da presentare per rilascio autorizzazione.....	pg. 4
Art. 4 - Modalità di svolgimento del pascolo.....	pg. 4
Art. 5 - Divieti.....	pg. 4
Art. 6 - Diritto di fida.....	pg. 5
Art. 7 - Sanzioni	pg. 6
Art. 8 - Norme transitorie e finali	pg. 6

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del pascolo nel demanio comunale con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo, nel rispetto della L. R. 19 novembre 2001, n. 28 e del regolamento Regionale 17 dicembre 2002, n. 7.
2. I pascoli permanenti di proprietà del Comune di Polino, gravati del diritto di uso di pascolo a favore della generalità dei residenti del Comune stesso e di coloro che hanno la sede della propria attività di allevamento nel Comune di Polino, saranno da questa utilizzati secondo le norme e con le limitazioni fissate dal presente Regolamento.
3. Nel caso che i pascoli suddetti, per la loro estensione e capacità produttiva, eccedano i bisogni del bestiame di proprietà dei residenti del Comune e di coloro che hanno la sede della propria attività di allevamento nel Comune di Polino, per la parte eccedente i bisogni stessi possono essere concessi in fitto o in fida ad Enti o privati con preferenza ad allevatori o associazioni di allevatori.

Art. 2 – Periodo e autorizzazione

1. Il periodo di pascolamento nelle zone montane con altitudine superiore a mt. 1000 è compreso tra **il 1 Maggio ed il 31 Ottobre di ogni anno** per i **residenti** nel Comune di Polino e per coloro che hanno la sede della propria attività di allevamento nel Comune di Polino. Per i **non residenti** il periodo di pascolamento nelle zone montane con altitudine superiore a mt. 1000 è compreso tra **il 15 Maggio ed il 31 Ottobre**. Con delibera di Giunta è possibile stabilire, in base alle diverse condizioni climatiche periodi più ristretti.
2. Dal 15 Luglio al 20 Agosto è vietato lo stazionamento del bestiame in Loc. Prato Manente di Colle Bertone. In tale località e nel periodo indicato è consentito solo il passaggio. Lo stazionamento è sempre vietato nelle zone residenziali.
3. Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo sono costituite dalla domanda di trasferimento di bestiame per l'alpeggio o per la transumanza, Mod. n. 6 art. 41 Reg. Polizia Veterinaria regolarmente compilato. Nel predetto modulo devono essere indicati esattamente il numero dei capi distinti per specie e sistemi di identificazione, le generalità e la residenza dell'allevatore richiedente.
4. Il Comune, qualora ne ricorrano le condizioni, emette il relativo provvedimento autorizzativo.
5. Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:
 - a. Essere residenti nel Comune di Polino o avere la sede della propria attività di allevamento nel Comune di Polino;
 - b. Essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore

- diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL;
- c. Non aver commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio.
6. L'esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante rilascio di autorizzazione. L'autorizzazione non può essere rilasciata a coloro che non hanno versato le quote degli anni precedenti.

Art. 3 – Documentazione da presentare per rilascio autorizzazione

1. I fidatari devono presentare al Comune di Polino ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione:
- a. Mod. n. 6 - art. 41 Reg. Polizia Veterinaria regolarmente compilato;
 - b. Mod. n. 7 - art. 42 Reg. polizia Veterinaria;
 - c. Ricevuta del versamento che attesta il pagamento del diritto di fida.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del pascolo

1. L'esercizio del pascolo sui terreni di proprietà comunale va effettuato nel rispetto delle seguenti modalità.
- a. Rilascio di apposita autorizzazione;
 - b. Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario;
 - c. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle comunicate all'Ente.
 - d. Il trasporto degli animali sarà consentito dalla data di inizio del pascolo montano per un ulteriore periodo di 30 giorni.
 - e. A conclusione del periodo di pascolo gli animali dovranno essere ricondotti dal proprietario, o da suo delegato, fuori dal territorio autorizzato entro il 30 ottobre.
 - f. Gli animali possono essere trasportati con idonei mezzi, all'interno del territorio comunale dalle ore 9:00 alle ore 13:30 di tutti i giorni feriali.
2. E' fatto assoluto divieto da parte degli allevatori di introdurre animali, con qualsiasi mezzo, nelle ore notturne e nei giorni festivi e comunque al di fuori degli orari sopraindicati.
3. Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive, anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato.

Art. 5 - Divieti

1. E' fatto assoluto divieto di:

- a. Cedere ad altri il diritto di fida;
- b. Effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi dal fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 L. 21 novembre 2000, n. 253);
- c. Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole per la pubblica incolumità;
- d. Immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato.

Art. 6 – Diritto di fida

1. Ogni proprietario che è autorizzato ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali, per ciascun capo di bestiame, deve un diritto di "fida" nella misura seguente:
 - a. per ciascun capo di bestiame di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Polino o che hanno la sede della propria attività di allevamento nel Comune di Polino:
 - ovini e caprini € 2,00 all'anno
 - bovini ed equini € 20,00 all'anno
 - b. per ciascun capo di bestiame di proprietà di pastori provenienti da altri Comuni:
 - ovini e caprini € 5,00 all'anno;
 - equini e bovini € 75,00 all'anno.
2. Sono esenti dalla fida pascolo i lattanti e gli svezzati, **sino all'età di un anno**. La tassa per il diritto di fida sarà dovuta, per intero, anche se il proprietario non avrà tenuto il bestiame per tutto il periodo pascolativo. È inoltre esentato il bestiame utilizzato esclusivamente per le operazioni di esbosco della massa legnosa.
- 2bis Nel periodo pascolativo e precisamente dal 15 maggio al 31 ottobre di ciascun anno solare, il bestiame che si troverà a pascolare nel demanio comunale, senza essere utilizzato per le attività di cui al precedente comma, è soggetto al pagamento della tassa per il diritto di fida per ogni singolo capo di bestiame, come specificato nelle lettere a) e b), comma 1, del presente articolo. Il numero dei capi da immettere nei pascoli comunali va comunicato preventivamente al Comune. La comunicazione di trasferimento bestiame deve essere corredata obbligatoriamente da apposito certificato veterinario. Per i capi di bestiame di proprietà di pastori provenienti da altri Comuni è obbligatoria la presentazione di apposita "domanda di trasferimento di bestiame" corredata da certificato veterinario che attesti il numero e le condizioni di salute dei capi che verranno trasferiti. Tale documentazione è necessaria per l'applicazione del "diritto di fida".
3. La riscossione del diritto di fida avrà luogo a mezzo di bollettino di conto

corrente postale n. 10426054 o versamento su conto corrente bancario IBAN IT71 T063 1572 6810 0006 4000 598 Banca CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA AG. MONTEFRANCO (TR) o tramite vaglia postale. Il versamento deve essere effettuato prima dell'ingresso nei pascoli del bestiame.

Art. 7 - Sanzioni

Articolo	Minimo	Massimo
Art. 2, comma 2	€ 10,00 a capo	€ 60,00 a capo
Art. 4, comma 1 lett. f	€ 10,00 a capo	€ 60,00 a capo
Art. 2, comma 1	€ 25,00 a capo	€ 150,00 a capo

Art. 8 - Norme transitorie e finali

1. Per l'anno 2012, il presente Regolamento fida pascolo nei terreni comunali, avrà decorrenza trascorsi i termini di pubblicazione.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda integralmente a quanto previsto dal Regolamento Regionale 17 dicembre 2002, n. 7, approvato con deliberazione di L. R. 19 novembre 2001, n. 28.